



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
del MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI,
del MINISTERO DELLA SALUTE e
del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

RILIEVO

CORTE DEI CONTI



0025910-18/08/2017-SCCLA-Y31PREV-I

Al Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo

Direzione Generale Spettacolo

Si trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relative al provvedimento
entro indicato.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

(*Franco Massi*)

VISTO

IL CONSIGLIERE DELEGATO

[Handwritten signature]

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	
Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo MBAC - DG - S	
29 AGO. 2017	
Prot. N°	8326 Pos. DG5
Class.	10.16.00/1



OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

OGGETTO: *dDG 3 luglio 2017 (prot. Cde n. 22910 del 14/07/2017) di approvazione della proroga del contratto di collaborazione professionale in data 12 giugno 2017 conferito al dott. Michele COSTABILE*

In relazione al provvedimento in oggetto indicato si osserva che:

- a) l'art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001 non consente la proroga dei contratti di collaborazione se non in casi eccezionali *“al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”*;
- b) l'art. 1, comma 357, della legge n. 208/2015 sembrerebbe fissare *“la durata massima di 24 mesi”* dell'incarico conferito, non anche la proroga dell'incarico medesimo qualora conferito per un più breve periodo. Peraltro, pur volendo accedere ad un'opzione ermeneutica più flessibile, non risulta esplicitata, nel provvedimento *de quo*, una congrua motivazione a sostegno dell'estensione – appunto quale *“caso eccezionale”* – della durata del contratto di collaborazione (originariamente stipulato in data 16 settembre 2016) per ulteriori 12 mesi.

Ciò stante, nel rimanere in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire, si richiama la disposizione di cui all'art. 27, comma 1, della legge n. 340/2000, in base alla quale il tempo intercorrente tra la presente richiesta istruttoria e la risposta dell'Amministrazione non può complessivamente essere superiore a 30 giorni.

